

Civile Ord. Sez. L Num. 20775 Anno 2018

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

Data pubblicazione: 17/08/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16782-2013 proposto da:

ALBERTI TECLA C.F. LBRTCL71A53C890G,

ANTONELLI LORETTA C.F. NTNLT58L47L364A,

AVOGARO MARIA TERESA C.F. VGRMTR59B55L781N,

BALDO RAFFAELE C.F. BLDRFL55M05L810K,

BARANA ROBERTO C.F. BRNRRT48R16H783F,

2018

BAROTTI PATRIZIA C.F. BRTPRZ63L50A965R,


1718

BELLINI GIULIANO C.F. BLLGLN49P14C890W,

BENEDETTI ALICE C.F. BNDLCA62D43I292U,



CAVALLON LUANNA C.F. CVLLNN55L05D193R,
CHIEO DANIELA MARIALUISA C.F.
CHIDNL56S57L364V, COLOMBARI MARISA C.F.
CLMMRS57L70L781K, DAL CAPPELLO BRUNO C.F.
DLCBRN46T15L364R, DOVIGO GIOVANNA C.F.
DVGGNN57A71G776Z, FATTORI GIORGIO C.F.
FTTGRG58A26C412S, FATTORI PIETRO GIOVANNI
C.F. FTTPRG55R12H916V, FERRARESI FRANCESCA
C.F. FRRFNC47P56C461R, FILIPPOZZI LUCIANA
C.F. FLPLCN51BZ103V, LISSANDRINI FEDERICA
C.F. LSSFRC70E45L781Y, LOVATO FRANCA C.F.
LVTFNC57L51C890W, MANTOVANI CLAUDIA C.F.
MNTCLD56A45L781X, MARCHETTO STANISLAO C.F.
MRCSNS47T18G854V, MENEGUZZO GIOVANNA C.F.
MNGGNN51R53C890U, MENEGUZZO LUIGINA,
MOLINARO LAURETTA C.F. MLNLTT59R52M178P,
NOGARA GIAMPAOLO C.F. NRGGPL66H10C890T,
PASSARINI _____CLAUDIA
PSSCLD57R66D118K, PESAVENTO SPERANDIO DIEGO
C.F. PSVSRN62B17H829Y, PIZZIGHELLA PAOLA
C.F. PZZPLA66S55L781B, QUATTRIN RENATO C.F.
QTTRNT48R18H048P, ROSSI CRISTINA C.F.
RSSCST63B57L781R, ROSSI LORELLA C.F.
RSSLLL62T60L810E, SALMOIRAGHI PENTORIERO



RITA MARIA TERESA C.F. SLMRMR56P66F205D,
SOATO MIRIAM C.F. STOMRM58E64I775I,
TOMBOLATO ARTURO C.F. TMBRTR49A20D879Q,
TOSETTI CLAUDIO C.F. TSTCLD49D01I775V,
VISENTIN ANNALISA C.F. VSNMLS55M48F394Q,
ZANARDI LOREDANA C.F. ZNRLDN58A61L781J,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato
ROBERTO FACCINI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato FEDERICO
OLIOSI giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

AZIENDA U.L.S.S./20 VERONA, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell'avvocato ANDREA
MANZI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ALESSANDRO AZZINI,
LUIGI MANZI giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 705/2012 della CORTE
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il
09/04/2013 R.G.N. 348/2010.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dell'appello proposto dall'Azienda ULSS n. 20 di Verona, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande formulate da Tecla Alberti e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti tecnici di laboratorio, assistenti ed infermieri, i quali, avendo svolto attività di supporto alla libera professione intramuraria della dirigenza medica, avevano censurato l'operato dell'Azienda che a far data dall'ottobre 2004, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2002, aveva detratto dal compenso da corrispondere l'intero contributo previdenziale dovuto all'Inpdap, pari al 32,70%, e non la sola quota dell'8,90% posta a carico del lavoratore;
2. i ricorrenti avevano agito in giudizio chiedendo la condanna della ULSS al pagamento degli importi illegittimamente decurtati, pari al 23,80% dei compensi, ossia alla quota che doveva rimanere a carico del datore di lavoro;
3. la Corte territoriale ha escluso che l'omessa indicazione nel ricorso in appello del nominativo di tutti gli originari ricorrenti potesse determinare nullità della impugnazione ed ha evidenziato che quest'ultima richiamava *per relationem* le parti del giudizio di primo grado, sicché non sussisteva alcuna situazione di incertezza;
4. ha aggiunto che ben poteva la notifica dell'appello essere eseguita presso il procuratore costituito per più parti mediante la consegna di un'unica copia, giacché il procuratore non è un mero consegnatario dell'atto ma ne è il destinatario;
5. nel merito la Corte ha interpretato il regolamento dell'attività libero professionale evidenziando che gli artt. da 21 a 23, nel determinare le tariffe per le diverse prestazioni sanitarie, richiamano espressamente i compensi per il personale di supporto, individuandoli come costi aziendali e, quindi, escludendo ulteriori oneri a carico dell'Azienda;
6. ha aggiunto che allorquando, a seguito della circolare INPDAP, si è reso necessario assoggettare le somme a contribuzione, con l'accordo sindacale del 15/12/2004 il compenso è stato maggiorato e le parti hanno previsto che l'importo così determinato era da intendersi «al lordo sia del contributo previdenziale Inpdap pari al 32,70% sia degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalle attuali norme di legge»;
7. in tal modo le parti hanno voluto ricomprendere nella somma pattuita l'intera quota contributiva, anche se di spettanza del datore di lavoro, perché altrimenti quest'ultimo avrebbe dovuto sopportare un costo ulteriore, non previsto dal regolamento;
8. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di dieci motivi, ai quali la Azienda ULSS n. 20 di Verona ha resistito con controricorso;
9. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ..



CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo denuncia «omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti» e, riassunti i termini della controversia, rileva, in estrema sintesi, che la Corte territoriale non ha considerato che gli accordi raggiunti in sede sindacale nel 2001 e nel dicembre 2004 riguardavano i compensi spettanti ai lavoratori, non già i costi aziendali;

1.1. aggiungono i ricorrenti che erroneamente il giudice di appello ha fondato la decisione sulle disposizioni contenute negli articoli da 21 a 23 del regolamento, poiché gli stessi riguardano la determinazione delle tariffe richieste agli utenti che si avvalgono delle prestazioni, non già i compensi da corrispondere al personale di supporto, compensi comunque inferiori al costo aziendale;

1.2. precisano, inoltre, che anche dall'accordo sindacale del 15 dicembre 2004 non è possibile desumere la ritenuta coincidenza del compenso con il costo, coincidenza che non vi è mai stata, a causa delle trattenute previdenziali operate a carico dei dipendenti dapprima a favore dell'IPASVI e successivamente dell'Inpdap;

1.3. evidenziano, infine, che la maggiorazione concordata nel dicembre del 2004 non era finalizzata a mantenere indenni i lavoratori dalle conseguenze, per loro negative, del diverso regime di imposizione previdenziale imposto dall'Inpdap, atteso che gli aumenti erano stati pattuiti dal 1° gennaio 2005 mentre le diverse maggiori aliquote contributive erano state applicate retroattivamente a partire dall'anno 2002;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto inerenti la natura e l'interpretazione delle disposizioni della Deliberazione 1173, del Regolamento, e della Deliberazione 221 sull'entità dei compensi dovuti ai lavoratori per lo svolgimento di attività di supporto alla libera professione medica intramuraria» giacché gli atti citati nella rubrica del motivo sarebbero, secondo i ricorrenti, espressione non di autonomia negoziale bensì del potere autoritativo della P.A., con conseguente inapplicabilità delle regole di ermeneutica fissate dagli articoli 1362 e seguenti cod. civ.;

3. con la terza critica i ricorrenti si dolgono dell'interpretazione data dalla Corte territoriale al regolamento ed agli accordi sindacali e rilevano che il contenuto di detti atti non consente di affermare l'asserita equiparazione tra "compensi" e "costi aziendali", sulla quale la decisione impugnata risulta fondata;

3.1. aggiungono che il giudice di appello, prima di applicare la regola residuale fissata dall'art. 1371 cod. civ. in tema di equo contemperamento degli interessi delle parti, avrebbe dovuto considerare le ulteriori regole di ermeneutica contrattuale ed in particolare quelle di cui agli artt. 1364 e 1366 cod. civ.;

4. il quarto motivo denuncia il vizio motivazionale sotto altro profilo, perché la Corte territoriale ha errato nel ritenere priva di rilievo la disciplina dettata dall'art. 1, commi

238 e 239 della legge n. 662/1996, non considerando che le prestazioni che vengono qui in rilievo sono rese oltre l'orario contrattuale e, quindi, hanno la medesima natura del lavoro straordinario, al quale devono essere equiparate dal punto di vista fiscale e contributivo;

5. con la quinta censura si addebita alla sentenza impugnata la violazione delle norme richiamate nel punto che precede, oltre che degli artt. 4 e 11 delle preleggi, dell'art. 36 Cost., degli artt. 111 e 115 cod. proc. civ.;

5.1. si sostiene che le deliberazioni ed il regolamento con i quali sono stati fissati compensi dovuti ai lavoratori sono espressione di poteri autoritativi e, quindi, non possono derogare ai regolamenti governativi, da cui traggono la loro legittimazione, né avere efficacia retroattiva;

6. il sesto motivo denuncia «nullità della sentenza o del procedimento per l'omessa o incompleta individuazione dei destinatari dell'impugnazione» e violazione degli artt. 434, 414, 164 cod. proc. civ. nonché dell'art. 4 del d.l. n. 193/2009, convertito dalla legge n. 24/2010, rilevando che il ricorso in appello doveva essere dichiarato nullo in quanto mancava delle indicazioni prescritte dal codice di rito, avendo l'Azienda omissa l'indicazione dei dati identificativi degli appellati, genericamente indicati con la dicitura "Alberti Tecla + 37";


6.1. i ricorrenti rilevano: che la nullità era stata espressamente eccepita dall'unica appellata costituitasi in giudizio; che non era sufficiente ad identificare i destinatari della impugnazione il richiamo alla sentenza di primo grado nella quale mancava la indicazione delle date di nascita, dei luoghi di residenza e dei codici fiscali imposti a pena di nullità dal d.l. n. 193/2009;

7. con la settima critica si assume la violazione, sotto altro profilo, «di norme di diritto in relazione alla omessa o incompleta individuazione dei destinatari dell'impugnazione» in quanto le disposizioni del codice di rito richiamate nel punto che precede non consentono di ritenere integrate nella fattispecie le indicazioni imposte dall'art. 414 cod. proc. civ.;

8. l'ottavo motivo denuncia «nullità della sentenza o del procedimento per la omessa o incompleta notificazione dell'impugnazione a tutti gli appellanti » e rileva che l'appello non poteva essere notificato attraverso la consegna di un'unica copia al procuratore costituito in primo grado per tutti gli originari ricorrenti;

8.1. si assume che non è applicabile alla fattispecie l'art. 330 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, che nel consentire, attraverso il richiamo all'art. 170 cod. proc. civ., la notifica per mezzo di un unico atto ha innovato il quadro normativo previgente, smentendo l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale in quanto se detta modalità di notifica fosse stata possibile il legislatore non avrebbe avuto bisogno alcuno di intervenire a disciplinare diversamente la materia;

9. con la nona critica si addebita alla Corte territoriale la violazione, sotto altro profilo, delle norme in tema di notifica dell'impugnazione e si insiste nel sostenere l'inapplicabilità



del nuovo testo dell'art. 330 cod. proc. civ. alla luce della disposizione transitoria dettata dall'art. 58 della legge n. 69/2009;

10. il decimo motivo assume l'inesistenza della notificazione della sentenza di appello perché, come emerge dai verbali delle udienze in date 21 giugno 2010 e 13 novembre 2012 nonché dalla procura apposta a margine della memoria di costituzione di Tecla Alberti, l'Avv. Luigi Aristide Carponi Schittar nel giudizio di appello si era costituito solo per quest'ultima, sicché la notifica non può essere ritenuta idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione rispetto agli altri ricorrenti;

11. le censure non possono essere scrutinate nel merito, perché il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni;

12. quanto ai motivi formulati ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (1° e 4° motivo), premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.4.2013, rileva il Collegio che l'ammissibilità delle censure prospettate nel ricorso va valutata alla luce del nuovo testo del richiamato art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che non riguarda la motivazione della sentenza ma concerne, invece, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia;

12.1. l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti;

12.2. il motivo, quindi, è validamente formulato ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. solo qualora il ricorrente indichi il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività";

12.3. dette condizioni non ricorrono nella fattispecie, poiché il ricorso si risolve, in relazione a tutte le questioni prospettate, in un'inammissibile critica del ragionamento decisorio seguito dalla Corte territoriale quanto all'interpretazione del regolamento ed alla valutazione della prova documentale e ne sollecita la revisione, non consentita in sede di legittimità;

13. nel giudizio di cassazione, anche qualora venga dedotta la violazione di norme di diritto, la specifica indicazione dei documenti, richiesta dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., è finalizzata alla comprensione del motivo di doglianza, alla individuazione degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa e, soprattutto, a consentire alla Corte la valutazione della sua decisività;

13.1. a tal fine non è sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità

vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (fra le più recenti, sulla non sovrapposibilità dei due requisiti, Cass. 28.9.2016 n. 19048);

13.2. parimenti non possono essere sovrapposti i requisiti richiesti rispettivamente dai nn. 3 e 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. perché l'esposizione sommaria dei fatti di causa ha il fine di consentire l'individuazione dell'oggetto della controversia, in relazione allo sviluppo della vicenda processuale ed alle posizioni assunte dalle parti, mentre la specifica indicazione dei documenti e degli atti processuali si correla all'esame della censura e, quindi, il grado di specificità va misurato sulla diversa funzione alla quale il requisito assolve;

13.3. i principi sopra esposti valgono anche nei casi di deduzione di un *error in procedendo* perché l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito presuppone l'ammissibilità del motivo e, quindi, la trascrizione nel ricorso delle parti rilevanti degli atti processuali, che non possono essere richiamati solo genericamente (Cass. 8.6.2016 n. 11738);

13.4. nel caso di specie tutte le censure non soddisfano il requisito imposto dal richiamato art. 366 n. 6 cod. proc. civ. perché i ricorrenti, nella esposizione sommaria dei fatti di causa, hanno solo riassunto i termini della vicenda sostanziale e processuale ed in calce ai singoli motivi hanno elencato i documenti rilevanti e la sede della loro produzione, ma hanno ommesso di trascrivere il contenuto degli atti deliberativi e degli articoli del regolamento sui quali la Corte territoriale ha fondato la decisione (nel ricorso è riportato il solo art. 5, comma 3, mentre la sentenza impugnata richiama anche gli artt. 8, 21, 22 e 23), così come hanno ommesso di riportare le parti rilevanti dell'atto di appello (intestazione e notificazione) indispensabili ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno del denunciato *error in procedendo*;

14. va aggiunto, sempre in relazione all'ammissibilità dei motivi concernenti l'interpretazione del regolamento, che difetta il necessario interesse alla statuizione sulla natura di detto atto (2° e 5° motivo), atteso che le regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. si applicano anche all'interpretazione degli atti amministrativi, riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei richiamati criteri (cfr. fra le tante Cass. n. 17367/2010 e Cass. n. 7982/2013);

14.1. poiché l'esegesi di un atto negoziale o amministrativo è tipico accertamento di fatto, nel giudizio di legittimità la critica non può risolversi nella prospettazione di una interpretazione diversa, occorrendo, invece, che il ricorrente, oltre ad indicare specificatamente i canoni violati, precisi in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato;



14.2. nel caso di specie i ricorrenti con il terzo motivo, pur denunciando la violazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ., insistono nel prospettare una esegesi alternativa, sostenendo che le disposizioni regolamentari (per lo più non riportate in ricorso) si riferivano ai compensi e non ai costi, come ritenuto dalla Corte territoriale, e non considerano che a dette conclusioni il giudice di appello è pervenuto sulla base di una pluralità di argomenti, valorizzati a fini interpretativi, avendo considerato, oltre al tenore del regolamento, anche il comportamento successivo delle parti e l'accordo del 15.12.2004;

15. a fini di completezza osserva il Collegio che il sesto, il settimo, l'ottavo ed il nono motivo, che prospettano *errores in procedendo*, inammissibili per le ragioni indicate al punto 13.4, sono comunque infondati perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso l'eccepita nullità dell'atto di impugnazione nei casi in cui nel ricorso in appello venga indicato il nome di una sola parte appellata ma venga al tempo stesso manifestata la volontà di impugnare la decisione nei confronti di tutti i litisconsorti, poiché in detta ipotesi non si verifica alcuna incertezza sulla identità dei soggetti evocati in giudizio (Cass. n. 7096/1993 e Cass. n. 22746/2004);

15.1. detto orientamento non può ritenersi superato a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dal d.l. 193/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 24/2010, giacché l'indicazione del codice fiscale non è richiesta a pena di nullità e la sua mancanza non determina di per sé incertezza sul soggetto evocato in giudizio (cfr. Cass. n. 767/2016 che ha escluso la nullità per l'omessa indicazione del codice fiscale del difensore);

15.2. non è rilevante accertare se sia applicabile al presente giudizio l'art. 330 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, in quanto già in precedenza le Sezioni Unite di questa Corte avevano ritenuto valida ed efficace la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti mediante consegna di un'unica copia (Cass. S.U. n. 29290/2008), sicché si deve ritenere che il recente intervento normativo non abbia portata innovativa, ma abbia solo reso esplicito un principio desumibile dalla disciplina previgente, interpretata alla luce del nuovo art. 111 Cost.;

16. il decimo motivo, infine, è parimenti inammissibile perché non attiene ad un vizio della sentenza impugnata e perché per nessuno dei ricorrenti si pone una questione di tempestività dell'impugnazione (la notifica della sentenza risale al 6 maggio 2013 ed il ricorso è stato proposto il 5 luglio 2013);

17. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

18. sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.



P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 10,000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 aprile 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni Ruffini
Giovanni Ruffini



Il Presidente
[Signature]

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione **LAURO**
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 17 AGO 2018
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni Ruffini
Giovanni Ruffini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale